



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. _____ promosso da _____
_____ elettivamente
domiciliata in _____ (TV), presso lo studio dell'avv. _____
_____ e rappresentata e difesa dall'avv. FABIANI FRANCO, come da procura
alle liti a margine dell'atto di citazione;

- parte attrice

contro:

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa
ex D.M. n. 185 del 25.6.2017 (c.f. _____), con sede legale in Via _____
_____ in persona dei Commissari Liquidatori, Dott. _____
_____ rappresentata e difesa giusta delega allegata
ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n. 123/01, dagli Avv.ti _____ del Foro di Vicenza

_____ e
_____ ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv. _____ giusta procura
allegata alla comparsa di costituzione del 14.2.2018;

INTESA SANPAOLO S.P.A. _____, con sede legale in Piazza _____
_____ in persona del Procuratore Speciale, Dott. _____
procura del 24.4.2017 - Rep. n. 39.617 e Racc. n. 12.494 - Notaio _____ di
Milano), rappresentata e difesa, giusta delega allegata ai sensi dell'art.10 del D.P.R. n.
123/01, dagli Avv.ti _____

e

Milano (C.F. _____)



ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv. giusta procura
allegata alla comparsa di costituzione del 14.2.2018;

- convenute in riassunzione

Conclusioni delle parti

per parte attrice:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarato altresì il diritto al riconoscimento dei maggiori interessi creditorî, per l'effetto, condannare la terza chiamata Intesa Sanpaolo s.p.a., a pagare alla attrice la somma di € 10.029,16 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra.

Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vitto sia di spese e competenze di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Per la convenuta BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

– *Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree, per tutti i motivi meglio descritti in narrativa;*



– Accertare e dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione passiva in capo a INTESA SANPAOLO S.p.A., con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio;

IN VIA PRELIMINARE:

– Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo al conto corrente oggetto di causa, per il periodo anteriore al 18.10.2003;

NEL MERITO:

– In ogni caso, accertata e dichiarata la carenza probatoria e/o l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande tutte promosse dalla
nei confronti di BANCA
POPOLARE DI VICENZA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, assolvendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa avversaria; per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente n. a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni, dichiarando che l'istituto di credito convenuto nulla deve alla società attrice, a nessun titolo;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

– Nella *de negata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta;*

IN OGNI CASO:

– con vittoria di spese e competenze di lite.

Per INTESA SANPAOLO S.p.A.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE:

– Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a INTESA SANPAOLO S.p.A.; per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree promosse nei suoi confronti, con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio;

IN VIA PRELIMINARE:

– Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione di eventuali indebiti che dovessero essere rilevati con riguardo al conto



corrente oggetto di causa, per il periodo anteriore al 18.10.2003;

NEL MERITO:

*– In ogni caso, accertata e dichiarata la carenza probatoria e/o l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte, respingere le domande tutte promosse dalla
nei confronti di INTESA
SANPAOLO S.p.A., assolvendo di conseguenza quest'ultima da ogni pretesa
avversaria; per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca
sul conto corrente n. a titolo di interessi, competenze, spese e commissioni,
dichiarando che l'istituto di credito convenuto nulla deve alla società attrice, a
nessun titolo;*

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

*– Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse
domande, dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che,
all'esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta;*

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e competenze di lite.

Svolgimento del processo

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c.,
come modificato dalla l. 69/2009, salvi i richiami indispensabili al fine della miglior
comprensione dell'oggetto del giudizio.

Motivi della decisione

Così individuato il *thema decidendum*, le questioni concernenti la legittimazione
processuale e sostanziale della terza chiamata necessitano di essere trattate con
priorità rispetto alla disamina del merito, in quanto ad esso a tutti gli effetti
logicamente pregiudiziali.

Intesa Sanpaolo S.P.A. eccepisce in particolare la propria carenza di legittimazione
passiva in relazione al contratto di conto corrente n. per cui è causa,
trattandosi di rapporto non più in essere alla data dell'apertura della liquidazione
coatta amministrativa della convenuta e, per questo motivo, escluso dall'ambito
dell'insieme aggregato ceduto con il contratto del 26.6.2017, stipulato in conformità
ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 99/2017.

A tal fine, la terza chiamata richiama le premesse del d.l. n. 99/2017, nonché le
premesse E ed H del citato contratto, nelle quali vengono evidenziati, tra le finalità



della cessione, i compiti di *“recuperare la fiducia della clientela”* per evitare *“la distruzione di valore delle aziende bancarie coinvolte”*, *“gravi perdite per i creditori non professionali chirografari”* ed *“una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio”*.

Interessi generali, quindi, trascendenti quelli del singolo creditore o contraddittore delle banche poste in liquidazione coatta, che, nel tentativo di comporre interessi confliggenti, giustificerebbero quindi un particolare *favor* per la cessionaria e, dunque, il suo subentro soltanto nei rapporti esistenti ed in fisiologico andamento e, di converso, ne escluderebbero ogni forma di responsabilità, rischio o pregiudizio per determinate passività ed attività, destinate a rimanere in capo alla gestione liquidatoria.

Sulla scorta di tale assunto, la terza chiamata evidenza come nell'art. 3.1.2 del contratto di cessione si identifichino in generale le attività e passività cedute come quelle *“che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”*, clausola che, a suo dire, andrebbe interpretata restrittivamente, intendendo come rapporti *“inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”* solo quelli in essere alla data di efficacia della cessione. Evidenzia ancora la terza chiamata che, essendo previsto nell'art. 3.1.4.b del contratto che le Passività Escluse sono tutte quelle che *“non siano considerate come Passività Incluse”*, varrebbe la regola generale secondo cui ogni passività è esclusa a meno che non sia esplicitamente inclusa.

Di conseguenza, anche il contenzioso pregresso relativo a rapporti già chiusi ante cessione dovrebbe ritenersi escluso dall'ambito della cessione.

Dal canto suo, parte attrice sostiene che il rapporto controverso sia invece incluso nell'insieme aggregato oggetto della nota cessione d'azienda, perché riconducibile alle passività trasferite alla cessionaria ai sensi dell'art. 3.1.2. del contratto del 26.6.2017 e, precisamente, della lett. b) punto vii), ovvero *“i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalla offerte di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare.”*

Evidenzia ancora parte attrice come il decreto legge n. 99/2017 abbia inteso escludere



dalla cessione, ai sensi dell'art. 3 n. 1 par. b e c: "...b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività."

Sarebbero così stati normativamente esclusi dalla cessione soltanto (a) i debiti riferiti alle azioni ed alle obbligazioni emesse dalle due banche e (b) le controversie (con le relative passività) che, al momento della cessione, non erano ancora sorte, il che escluderebbe la possibilità di attribuire rilevanza, quale criterio discriminante, a condizioni o elementi diversi ed ulteriori (quali l'inerenza del contenzioso pregresso a rapporti estinti) da quelli presi in considerazione dalla norma citata, dal cui perimetro le parti, nella regolamentazione della cessione, non avrebbero potuto prescindere né discostarsi affinché la cessionaria potesse giovare degli effetti *erga omnes* eccezionalmente attribuiti dall'art. 3 DL cit.

Ciò premesso, va in primo luogo rammentato che i profili inerenti la legittimazione attiva o passiva, da intendersi, al pari dell'interesse ad agire, quali condizioni dell'azione, ovvero come i presupposti indefettibili affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., devono essere valutati unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota – o almeno dovrebbe esserlo – teoria della prospettazione, da tempo pacifica nella miglior dottrina e avallata da consolidata giurisprudenza di legittimità – cfr. tra le tante Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 14468 30.5.2008).

In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere ("*legitimatio ad causam*") possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in palese violazione del disposto dell'art. 81 c.p.c. e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronuncia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.



Dalla legittimazione così intesa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

L'eccezione della convenuta Intesa Sanpaolo Spa, seppur *expressis verbis* riferita alla propria supposta carenza di legittimazione passiva, si risolve in realtà nella contestazione della titolarità del rapporto giuridico oggetto della controversia, in cui la medesima assume di non esser subentrata in forza della cessione del 26.6.2017, in quanto riconducibile ad un rapporto già estinto al tempo della cessione e quindi non inerente e funzionale all'esercizio dell'attività bancaria.

Né può giungersi a conclusioni diverse sulla scorta della clausola di cui all'art. 3.2. del contratto di cessione del 26.6.2017, in cui è testualmente previsto che *“le banche in LCA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, lett. c) del Decreto Legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con ISP rispetto al predetto Contenzioso Escluso; qui idi, in caso di coinvolgimento di ISF, le Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e far sì che ISP venga sostituita nella posizione sostanziale e processuale passiva anche attraverso ogni atto e iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca in LCA del singolo contenzioso [...]; a sua volta ISP potrà in questi casi chiamare in causa le Banche in LCA che dovranno in tal caso costituirsi, accettare di assumere la causa in luogo di ISP, consentire e se del caso chiedere l'estromissione della stessa”*.

L'articolata previsione pattizia travalica l'ambito e la portata della norma di legge cui pretende di dare attuazione e di integrarne il contenuto (art. 3, co. 1 lett. c) D.L. 99/2017), la quale invece, nel circoscrivere l'ampia discrezionalità comunque riconosciuta ai commissari liquidatori in ordine all'individuazione delle diverse categorie di rapporti giuridici, attività e passività da cedere al soggetto individuato ai sensi del successivo comma 3, si è limitata ad imporre in ogni caso l'esclusione, tra le altre situazioni passive comunque escluse, delle *“controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”*:

La norma non reca quindi alcuna disposizione di natura processuale, né introduce



nuovi casi di sostituzione processuale o ipotesi di estromissione diverse da quelle tassativamente previste dal codice di rito (gli artt. 108, 109 e 111 c.p.c.).

L'unica interpretazione giuridicamente plausibile e coerente con i principi dell'ordinamento processuale delle previsioni escludenti del citato art. 3, co. 1 DL 99/2017 è quindi quella per cui, per effetto della cessione delle aziende bancarie degli istituti in LCA, il cessionario non avrebbe assunto alcuna responsabilità né dovuto soffrire alcun pregiudizio a causa del suo eventuale coinvolgimento in rapporti litigiosi inerenti: a) al *misselling* azionario od obbligazionario, quand'anche le relative iniziative giudiziarie fossero già state intentate al tempo della cessione; b) ad ogni altra tipologia di rapporto giuridico, qualora la controversia ad esso relativa non fosse ancora insorta al tempo della cessione e i relativi rischi non fossero quindi nemmeno astrattamente valutabili *ex ante* nella determinazione dei profili economici della cessione (si rammenta a tal fine come il corrispettivo simbolico della cessione d'azienda delle due banche popolari venete sia stato determinato, *in limine*, proprio su l'assunto dell'equivalenza tra passività ed attività, in quanto le finanze non sono erogate a copertura dello sbilancio dell'insieme aggregato, impregiudicato l'eventuale "ribilanciamento" all'esito della *due diligence* prevista dall'art. 3.2.3. del contratto).

Come pocanzi ribadito, la legittimazione passiva sussiste solo perché qualcuno eserciti il diritto d'azione nei confronti di un altro soggetto, prospettandolo come autore di una determinata violazione del diritto del primo, oppure perché tenuto ad una certa prestazione.

Dall'instaurazione del rapporto giuridico processuale, il soggetto passivo dell'altra azione assume la qualità di parte e, al di fuori dei casi di successione nel processo previsti dalla legge, non se ne può arbitrariamente spogliare, pretendendo che altri "dichiarino" in suo luogo la propria legittimazione passiva o che "assumano" il singolo contenzioso, né, tanto meno, che provochino la sua estromissione.

Detto in termini ancora più chiari, il diritto ad ottenere una pronuncia di merito (quale essa sia) di chi agisce in giudizio prospettando la successione a titolo particolare della cessionaria d'azienda nei rapporti controversi in precedenza facenti capo alle banche in liquidazione non può ritenersi in alcun modo eliso dal D.L. 99/2017, né, *a fortiori*, dalle clausole del contratto di cessione.

Date queste premesse, l'eccezione di carenza della titolarità dal lato passivo del rapporto controverso è infondata.



La presente controversia è inequivocabilmente sussumibile nella categoria prevista dall'art. 3.1.2. lett. b) punto vii) del contratto di cessione, che contempla tra le "passività incluse" "*i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalla offerte di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare.*"

Per quanto sia pacifico tra le parti in causa che il contratto di conto corrente oggetto dell'impugnativa negoziale svolta dall'attrice sia cessato nel 2009 per effetto del recesso del correntista, esso non può dirsi un rapporto esaurito, perché al medesimo afferivano e dal medesimo sono scaturiti diritti ed azioni (nello specifico, l'azione di nullità e di ripetizione d'indebito) che hanno dato vita, per l'appunto, ad una *res litigiosa*, la cui insorgenza si colloca in epoca ampiamente anteriore alla nota cessione di rapporti, attività e passività facenti capo alle Banche in liquidazione coatta amministrativa.

Se la *ratio* del contratto di cessione è quella resa palese dalle premesse del Decreto Legge e del contratto di cessione del 26.6.2017 (e quindi l'accordo mira a perseguire il recupero della fiducia del mercato e la salvaguardia dai rischi di perdita o distruzione di valore della "parte sana" delle aziende bancarie, nonché ad assicurare continuità ai rapporti pendenti e ad escludere significative restrizioni all'accesso al credito per gli operatori economici del territorio), i commissari – in ragione del *favor alienationis* che ispira e connota la decretazione d'urgenza e il predetto accordo di cessione - ben potevano includere nel contratto, con efficacia *erga omnes* in forza del disposto dell'art. 3, co. 2 del D.L. 99/2017, clausole finalizzate a tenere indenne la cessionaria dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contenzioso comunque connesso alle manifestazioni estrinseche della *mala gestio* delle popolari venete (e quindi, indubbiamente, dalle azioni giudiziarie promosse da soci ed obbligazionisti per il *misselling* azionario e da qualsivoglia pregiudizio in ipotesi derivante dal coinvolgimento nel contenzioso afferente i crediti deteriorati, che costituiscono il nucleo essenziale delle "attività escluse"). Le amplissime e polisense disposizioni del contratto di cessione debbono quindi essere interpretate, nel dubbio, ricorrendo al criterio teleologico e tenendo in debita considerazione la *voluntas legis* espressa nel preambolo del più volte citato decreto legge n. 99/2017.



I suddetti criteri, tenuto anche conto che nel contratto di cessione non vi è alcun esplicito riferimento, tra le passività escluse, a quelle derivanti dal contenzioso pregresso su rapporti estinti mentre, al contrario, è espressamente prevista l'inclusione tra le passività transitate dei rapporti controversi già *sub judice* diversi da quelli con azionisti ed obbligazionisti, non giustificano né rendono plausibile la pretesa di interpretare il contratto nel senso della indiscriminata esclusione dalla cessione di debiti di natura restitutoria da invalidità parziali dei contratti che, lungi dall'essere riconducibili a fatti ed atti specificamente caratterizzanti anche sul piano reputazionale la a dir poco disinvolta gestione pregressa delle banche in liquidazione, sono o dovevano essere valorizzati nella determinazione del corrispettivo della cessione, trattandosi di rischi già valutati o agevolmente valutabili al tempo della cessione, in quanto già azionati in via giudiziale.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che Intesa SanPaolo Spa sia subentrata nel lato passivo dell'obbligazione restitutoria da indebita fatta valere dall'odierna correntista, trattandosi, senza alcun margine di dubbio o incertezza interpretativa, di un rapporto pur relativo a contratti già cessati, ma comunque riconducibile a *“i contenziosi civili (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalla offerte di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare”*, a nulla rilevando che esso inerisca a rapporti non più operativi al tempo della cessione.

Di converso, nessuna pronuncia di accertamento può essere resa nei confronti della cedente Banca Popolare di Vicenza Spa in LCA, venendo in rilievo un'azione di impugnativa negoziale chiaramente connessa e strumentale all'accertamento di un credito e a rivendicazioni di natura economica e patrimoniale verso l'istituto di credito in liquidazione coatta, per le quali opera la causa di improcedibilità di cui all'art. 83 TUB.

Passando al merito dell'azione di nullità, non può in primo luogo dubitarsi della nullità parziale del contratto conto corrente n. (doc. 4 convenuta), aperto presso l'agenzia di Istrana della Banca Popolare di Vicenza (fino 31/3/1999 Banca Popolare di Castelfranco Veneto, poi Banca Popolare della Provincia di Treviso fino



al 31/12/1999 e Banca Popolare di Treviso fino al 30/9/2000), per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

A tale riguardo e richiamando *per relationem* i più significativi precedenti giurisprudenziali in materia, è sufficiente ricordare come la Corte di Cassazione, a far data dalle sentenze 30 giugno 1999 n. 3096 della sez. III, 16 marzo 1999 n. 2374 e 11 novembre 1999 n. 12507 della sez. I, abbia definitivamente affermato la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari, per violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., così escludendo l'esistenza di una consuetudine (fonte di diritto) in base alla quale nei rapporti tra banca e cliente gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati ogni trimestre ed evidenziando, per un verso, che la costanza e la generalità della prassi effettivamente instauratasi in tal senso (prassi in concreto ineludibile perché attuata dalle banche mediante clausole uniformi e unilateralmente predisposte), se valgono a realizzare un uso negoziale, non sono invece sufficienti ad identificare un uso normativo (caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla *opinio iuris ac necessitatis*, intesa come consapevolezza di prestare osservanza ad una norma cogente).

Da tale evoluzione giurisprudenziale deve dunque ritenersi definitivamente acquisito il principio secondo cui la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla, in quanto applicativa di un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), laddove l'art. 1283 c.c. esclude l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) in mancanza di usi contrari.

Pertanto, l'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle N.B.U., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.

Giova inoltre rammentare l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sino ad allora seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (Cass. Civ. SS.UU. 4.11.2004, n. 21095).

In assenza di una espressa volontà negoziale della correntista manifestata



successivamente all'entrata in vigore della delib. CICR 9.2.2000, nessuna rilevanza potrebbe poi ascriversi all'adeguamento unilaterale operato dall'istituto di credito in conformità al disposto degli art. 6 e 7 della predetta delibera (doc. 3 fascicolo terza chiamata).

Nei rapporti contrattuali in essere al momento dell'entrata in vigore della predetta delibera attuativa dell'art. 120 TUB, l'unica forma di adeguamento possibile, stante la declaratoria di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 D.lgs 342/1999 (sentenza Corte Cost. n. 425 del 17.10.2000), ovvero della norma delegante che costituiva la fonte primaria idonea a sorreggere il disposto dell'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000 e a consentire alla fonte regolamentare di derogare al divieto di legge imposto dall'art. 1283 c.c., era infatti necessariamente quella di una nuova pattuizione scritta che non si rinviene agli atti del presente giudizio.

Va dunque dichiarata l'illegittimità delle annotazioni a debito effettuate a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi e di spese di chiusura periodica del conto, al pari delle commissioni di massimo scoperto, per le quali difetta del tutto qualsiasi pattuizione di aliquota, periodicità e modalità di computo di detto onere.

Appare quindi del tutto condivisibile l'operato del consulente contabile dott. Boremazzi, il quale, facendo buon governo dei principi suesposti, all'esi o delle operazioni di ricalcolo che appaiono in nuni da errori, omissioni o vizi metodologici e risultano perfettamente conformi alle indicazioni date nel quesito assegnato, ha accertato che la convenuta ha annotato a debito dell'odierna attrice poste illegittime per complessivi € 10.029,16 sul conto corrente n. (doc. 4 convenuta), aperto presso l'agenzia di Istrana della Banca Popolare di Vicenza (fino 31/3/1999 Banca Popolare di Castelfranco Veneto, poi Banca Popolare della Provincia di Treviso fino al 31/12/1999 e Banca Popolare di Treviso fino al 30/9/2000).

Quanto alle incertezze sollevate dal consulente in ordine, rispettivamente, all'individuazione, sulla scorta della documentazione in atti, del saldo iniziale ed al riscontro dell'effettiva chiusura a saldo zero del conto corrente, è agevole rilevare come parte attrice abbia allegato sin dall'atto introduttivo la circostanza della chiusura del conto nel 2009 per recesso della società correntista e tale allegazione non è stata minimamente contestata né dalla convenuta né dalla terza chiamata.

Inoltre, a fronte di una domanda di ripetizione del pagamento indebito di annotazioni passive illegittime o non pattuite (pagamento, come è noto, da individuare proprio



nella chiusura del conto), è irrilevante accertarne il saldo iniziale, perché il correntista assolve al proprio onere di allegazione con l'indicazione del rapporto, della sua chiusura e delle cause di invalidità delle clausole contrattuali cui la banca ha dato nel corso degli anni applicazione e si limita a richiedere la restituzione di quanto pagato (con la chiusura del conto) *sine causa*.

Quanto, invece, all'onere probatorio, deve ritenersi che detta allegazione sia adeguatamente supportata dal punto di vista documentale anche dalla sola produzione degli estratti "scalari", atteso che il c.d. metodo sintetico consente (seppur con una soglia di approssimazione, comunque accettabile) di ricostruire il saldo di diritto del conto, epurandolo da annotazioni indebite.

La convenuta contesta l'attendibilità della metodologia di calcolo adottata dal consulente del tribunale, eccependone l'inattendibilità ed invocando, pertanto, il rigetto della domanda.

Per quel che concerne tale profilo, lo scrivente, pur nella consapevolezza della controvertibilità della questione e con il doveroso rispetto delle note pronunce di segno contrario, ritiene che l'azione di ripetizione d'indebito in materia di conto corrente bancario non possa ritenersi in radice preclusa soltanto perché il correntista non allega l'intera e ininterrotta serie degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura.

Poiché l'oggetto della domanda di ripetizione è, come noto, un pagamento, che di norma viene individuato nel saldo di chiusura, con il quale vengono definitivamente estinte le annotazioni a debito effettuate dalla banca nel corso del rapporto, non è indispensabile che il correntista documenti analiticamente tutte le singole operazioni annotate in conto, essendo al contrario sufficiente che: 1) egli deduca di aver subito l'annotazione a debito di poste illegittime; 2) dimostri di aver effettuato versamenti in conto che le hanno ripianate, portando il saldo a pareggio.

Il primo termine di tale calcolo differenziale ben può ricavarsi con il ricorso al c.d. metodo sintetico, risultando tutt'altro che complesso dal punto di vista contabile sottrarre dai numeri debitori del saldo iniziale di un trimestre la grandezza corrispondente agli oneri illegittimamente contabilizzati nel trimestre precedente e operare così il ricalcolo delle competenze nei trimestri successivi; quanto ai versamenti, fermo che anche questi potrebbero agevolmente essere desunti, per differenza, dall'andamento dei numeri debitori (o creditori) da una data di valuta



all'altra, è senz'altro sufficiente che il correntista ne offra prova documentale in misura almeno pari all'entità complessiva degli addebiti illegittimi, ancorché individuati con il c.d. metodo sintetico.

Sotto altro profilo, gli estratti conto integrali sono indispensabili per l'individuazione del carattere ripristinatorio o solutorio delle rimesse in conto e ciò, come è noto, assume valenza decisiva ai fini dell'eccezione di prescrizione.

Come è noto, nel fondamentale arresto delle Sezioni Unite di Cassazione (sent. Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010), nel ribadire la natura unitaria del rapporto di conto corrente bancario e la valenza meramente contabile delle annotazioni (il che esclude ogni rilevanza, ai fini dell'esercizio dell'azione di nullità e di ripetizione della mancata contestazione del saldo di chiusura periodico ex art. 1832 c.c.), si è tracciato il discrimine tra le rimesse c.d. ripristinatorie (quelle destinate cioè ad ampliare la provvista del correntista, ovvero a ridurre l'utilizzo delle aperture di credito eventualmente accordate) e le rimesse solutorie (quelle che invece costituiscono "pagamento" e che hanno l'effetto di estinguere in tutto o in parte un credito liquido ed esigibile vantato dalla banca verso il proprio cliente).

Rispetto alle prime, il pagamento dal quale decorre il termine per l'azione di ripetizione d'indebito va individuato nel saldo di chiusura del conto, con la non trascurabile conseguenza della possibilità di ottenere la ricostruzione del saldo di diritto dall'inizio del rapporto prima che siano decorsi dieci anni dalla chiusura del conto.

Per le seconde, il termine decorre dall'annotazione, salvo che emerga l'esistenza di un'apertura di credito.

Si deve dar conto poi che la regola di riparto dell'onere probatorio in ordine alla natura delle rimesse sancita da Cass. Civ. 26 febbraio 2014, n. 4518 alla stregua della quale, avendo normalmente i versamenti effettuati su conto funzione ripristinatoria della provvista, *"una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici"* è stata di recente superata dalla stessa S.C., con le sentenze n. 27704 e 27705 del 30.10.2018, in cui si è affermato in buona sostanza l'esatto contrario, ovvero che ogni versamento su di un conto corrente in passivo costituisce pagamento, salvo che chi ne abbia interesse dimostri l'esistenza e l'entità di una apertura di credito regolata su detto



conto.

Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta deve tuttavia essere respinta al semplice rilievo dell'omessa produzione in giudizio degli estratti conto integrali, in assenza dei quali non è possibile individuare con immediatezza i singoli versamenti effettuati dalla correntista e quale fosse il saldo del conto al tempo della loro esecuzione.

D'altro canto, onerare il consulente di ricavare in via indiretta, dalla variazione nel tempo dei numeri debitori, l'esistenza, la data di esecuzione e l'ammontare di versamenti in conto, costituirebbe un inammissibile soccorso istruttorio in favore delle convenute, le quali, anche alla stregua del principio di vicinanza della prova, ben potevano produrre in giudizio gli estratti integrali e non possono che imputare a sé stesse la loro omessa o negligente conservazione.

La domanda attorea merita quindi accoglimento, in conformità alle conclusioni da ultimo rassegnate da parte attrice e sopra trascritte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese di CTU devono essere poste integralmente a carico della terza chiamata Intesa SanPaolo Spa, mentre non è possibile disporre il rimborso delle spese di CTP, avendo parte attrice prodotto unicamente un preavviso di parcella e non la fattura quietanzata o altra prova dell'avvenuto pagamento.

(c) Copyright Antares Srl
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale del contratto di conto corrente n. _____, accesso presso l'agenzia di Istrana della Banca Popolare di Vicenza (fino 31/3/1999 Banca Popolare di Castelfranco Veneto, poi Banca Popolare della Provincia di Treviso fino al 31/12/1999 e Banca Popolare di Treviso fino al 30/9/2000), condannando Intesa SanPaolo Spa al pagamento in favore di _____ dell'importo di € 10.029,16, oltre agli interessi al saggio legale dalla costituzione in mora all'effettivo soddisfo;
- dichiara improcedibile la domanda attorea nei confronti di Banca Popolare di Vicenza Spa in Liquidazione Coatta Amministrativa;



- condanna Intesa Sanpaolo Spa a rifondere le spese di lite in favore dell'avv. Franco Fabiani dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in € 3.500,00 per compenso professionale ed in € 264,00 per anticipazioni esenti, oltre a spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, compensandole per il residuo;

- dichiara non ripetibili le spese di lite della convenuta Banca Popolare di Vicenza Spa in Liquidazione Coatta Amministrativa

- pone definitivamente a carico di Intesa SanPaolo Spa le spese di CTU liquidate con separato decreto, condannandola a rifondere il procuratore antistatario di quanto anticipato a titolo di acconto o in forza del decreto di liquidazione.

Così deciso in Treviso, 15/11/2018 .

Il giudice

Dott. Andrea Valerio Cambi

